

Cessione totalitaria di partecipazioni ai fini dell'imposta di registro

di Andrea Dosa – dottore commercialista

Il presente contributo intende esaminare il tema della riqualificazione ai fini dell'imposta di registro della cessione totalitaria di partecipazioni societarie ai sensi dell'[articolo 20](#), Tur ("Testo unico dell'imposta di registro"). La suddetta riqualificazione, effettuata nel corso degli anni da parte dell'Agenzia delle entrate, ha spesso trovato supporto da parte della giurisprudenza ed è stata invece fortemente criticata da larga parte della dottrina. Alla luce delle novità introdotte dalla "Legge di Bilancio 2018" che è intervenuta modificando l'articolo 20, Tur, la cessione totalitaria di una partecipazione societaria non potrà più essere riqualificata ai fini dell'imposta di registro in una cessione d'azienda: resta tuttavia da comprendere se la nuova norma abbia o meno efficacia retroattiva.

La riqualificazione ai fini dell'imposta di registro della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d'azienda

L'articolo 20, Tur prevedeva nella sua formulazione originaria l'applicazione dell'imposta di registro sulla base dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione.

Nel quadro sistematico dell'imposta di registro lo stesso può essere inteso come una norma che permette all'Amministrazione di valutare il contenuto e la portata degli atti presentati alla registrazione¹⁴. L'Amministrazione finanziaria, in virtù di tale disposizione normativa, procedeva sovente a riqualificare ai fini dell'imposta di registro la cessione totalitaria di partecipazioni in un mero atto di cessione d'azienda: gli effetti ai fini dell'imposta di registro sono ovviamente assai diversi, dato che la cessione di partecipazione sconta l'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'[articolo 11](#), prima parte della Tariffa, Tur), mentre la cessione d'azienda sconta l'imposta di registro proporzionale. La giurisprudenza, che inizialmente aveva negato la correttezza di tale riqualificazione¹⁵, ha successivamente (in particolare dal 2008 in avanti) cambiato orientamento, affermando in molte occasioni la correttezza di tale interpretazione. Tale riqualificazione, frequentemente operata

¹⁴ Una norma simile era contenuta nell'articolo 8, R.D. 3276/1923 secondo cui "le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, se anche non vi corrisponda il titolo apparente".

¹⁵ In tal senso Cassazione n. 5862/2003, CTC a SS.UU. n. 38977/1952 e CTC n. 3636/1981.

dall'Amministrazione finanziaria e supportata da un certo filone giurisprudenziale, era di fatto essenzialmente fondata su 3 presupposti:

1. natura antielusiva dell'[articolo 20](#), Tur¹⁶ – sulla base di tale assunto l'articolo 20, Tur consentirebbe agli uffici di contrastare il comportamento del contribuente volto all'aggiramento della norma che prevede la tassazione in misura proporzionale della cessione d'azienda. Tale assunto non è, tuttavia, condivisibile a parere di chi scrive, in quanto il sistema tributario già conteneva una norma generale con funzione antielusiva ([articolo 10-bis](#), Statuto dei diritti del contribuente¹⁷) e la sua introduzione ha tra l'altro comportato l'abrogazione della precedente norma generale di carattere antielusivo ([articolo 37-bis](#), D.P.R. 600/1973), lasciando invece inalterato l'articolo 20, Tur¹⁸;
2. similarità degli effetti economici¹⁹ - la riqualificazione della cessione di quote o azioni in cessione d'azienda sarebbe possibile sulla base della similarità degli effetti economici prodotti dalle 2 operazioni (seppure gli effetti giuridici delle stesse siano in ogni caso profondamente diversi). Sulla base di tale considerazione quindi, la riqualificazione dell'atto di cessione della partecipazione (o di un insieme di atti tra loro collegati) in cessione d'azienda non sarebbe sottoposta alla valutazione in merito all'eventuale sussistenza della finalità elusiva dell'operazione, ma sarebbe in ogni caso giustificata nel caso in cui il negozio (o i negozi) posti in essere siano indirizzati a raggiungere gli obiettivi economici perseguiti attraverso la cessione d'azienda. Secondo tale orientamento, l'ufficio pertanto non dovrebbe dimostrare l'intento elusivo per poter procedere alla riqualificazione dell'operazione;
3. schema negoziale tipizzato dal Legislatore²⁰ - secondo tale orientamento, l'articolo 20, Tur consentirebbe di ricondurre l'atto ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro al corretto schema negoziale previsto dal Legislatore, prescindendo, quindi, tanto dalla finalità elusiva dell'operazione, quanto dagli effetti economici prodotti dalla stessa. È del tutto evidente che da tale punto di vista si potrebbe procedere a riqualificare gli atti di cessione di partecipazione laddove di fatto vi sia stata un'erronea classificazione dell'atto e si sia proceduto quindi all'assolvimento dell'imposta sulla base di tale erroneo inquadramento. In tale ottica, pertanto, atti qualificati come cessioni di partecipazioni che

¹⁶ In tal senso CTR Toscana n. 1252/2016, CTR Liguria n. 946/2016, Cassazione n. 30055/2008, n. 30056/2008, n. 30057/2008.

¹⁷ Come rilevato da Assonime nella circolare n. 21/2016 l'articolo 10-bis dello Statuto ha carattere generale essendo stato concepito per essere applicato in tutti gli ambiti del sistema tributario.

¹⁸ L'introduzione dell'articolo 10-bis, Statuto del contribuente (avvenuta nel 2015) avrebbe dovuto comportare a detta di molti la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro la cessione totalitaria di partecipazioni ai sensi dell'articolo 10-bis e non ai sensi dell'articolo 20, Tur cosa che invece negli anni successivi non è avvenuta dato che le riqualificazioni ai sensi dell'articolo 20, Tur sono continuate e anzi aumentate.

¹⁹ In tal senso Cassazione n. 3562/2017, n. 8542/2016/2016, n. 24594/2015.

²⁰ In tal senso Cassazione n. 2054/2017, n. 21676/2017, n. 6758/2017. Quest'ultima (i.e. sentenza n. 6758/2017) ha affermato la c.d. "teoria del collegamento negoziale" secondo cui nel caso di cessione di partecipazioni non funzionalmente connessa ad altri atti, l'imposta di registro deve essere applicata sulla base dei soli effetti giuridici, mentre qualora la cessione di partecipazioni sia funzionalmente connessa ad altri atti e si inquadri in un programma negoziale che si sostanzia in una pluralità di atti fra loro funzionalmente connessi, la riqualificazione dovrà avere a riferimento gli effetti economici dello stesso.

prevedono clausole tipiche dei contratti di cessione d'azienda, risultano essere fortemente a rischio di riqualificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La dottrina, in passato, aveva criticato aspramente tale prassi accertativa, anche alla luce dei diversi effetti giuridici ed economici che sottendono la cessione di azienda e quella totalitaria delle partecipazioni²¹.

L'acquisto delle quote o azioni, infatti, non permette una serie di facoltà concesse invece a chi ne acquista la proprietà (tra tutte quella di affittarla e in generale di disporne nei modi previsti dalla legge) e non è soggetto all'applicazione dell'[articolo 2560](#), cod. civ. secondo cui *“l'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta”*.

Assonime, con la circolare n. 20/2017, ha evidenziato come tale interpretazione non sia compatibile con la Direttiva comunitaria sulla tassazione della raccolta dei capitali (Direttiva 7/2008) in quanto all'[articolo 5](#), comma 2, esclude la possibilità di applicare tributi indiretti a operazioni aventi a oggetto partecipazioni, sul presupposto che gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale di società devono poter “circolare” senza che tale “circolazione” sia ostacolata da oneri di carattere tributario. Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 170/2011, ha affermato che la riqualificazione non è possibile né basandosi sull'[articolo 20](#), Tur, né sui principi giurisprudenziali in materia di abuso del diritto, in quanto le 2 operazioni perseguono finalità del tutto differenti e le relative conseguenze giuridiche sono anch'esse incompatibili.

Le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2018

La Legge di Bilancio 2018 (i.e. L. 205/2017) ha modificato l'articolo 20, Tur prevedendo che, per la corretta tassazione dell'atto, non rilevano gli elementi interpretativi esterni all'atto stesso, le disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare e gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a un'assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte.

Come affermato dalla Relazione illustrativa alla legge, la nuova norma mira a evitare anche che la cessione totalitaria di una partecipazione possa essere assimilata a una cessione d'azienda. Dato il mutato quadro normativo, sembrerebbe pertanto pacifico che la cessione totalitaria di partecipazioni

²¹ Ai fini Iva invece l'assimilazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d'azienda potrebbe essere considerata ragionevole. La Corte di Giustizia UE nella sentenza 29 ottobre 2009 causa C-29/08 ha affermato che ai fini Iva la cessione totalitaria di partecipazioni debba essere considerata cessione di azienda e quindi esclusa da imposta ove la stessa abbia a oggetto il trasferimento in tutto o in parte del patrimonio della partecipata.

non possa più essere riqualficata, ai fini dell'imposta di registro, in una cessione d'azienda²² sulla base dell'indagine dei motivi o dei riflessi economici dell'operazione che viene posta in essere attraverso l'atto (o una serie di atti tra loro collegati), a meno che non vi siano i presupposti per l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto.

La legge, tuttavia, nulla dispone relativamente all'efficacia temporale della modifica normativa e se quindi la stessa possa applicarsi anche ai rapporti instauratisi anteriormente al 1° gennaio 2018 o solo a quelli instauratisi posteriormente a tale data.

Un principio generale del nostro ordinamento è che *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*²³. Tale principio è ribadito nello Statuto dei diritti dei contribuenti, i cui articoli [3](#) e [1](#) così recitano: *“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”* e *“le disposizioni della presente legge, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”* e ancora *“l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”*. Pertanto i casi in cui una disposizione tributaria può esplicare i suoi effetti per il passato sono solo 2, ovvero quando il Legislatore lo dichiara espressamente mediante deroga al generale principio di irretroattività e nel caso di una norma di interpretazione autentica. Non avendo il Legislatore esercitato alcuna deroga, la questione da approfondire è se la modifica legislativa apportata abbia natura interpretativa o innovativa. Sul punto giova chiarire preliminarmente che affinché una norma possa essere considerata interpretativa (e quindi retroattiva) è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente e non integri il precetto di quest'ultima, ovvero non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della norma²⁴. Pertanto, la qualificazione di norma interpretativa presuppone che la stessa si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario²⁵, individuando contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione.

Come già argomentato in precedenza, una delle possibili interpretazioni della precedente versione dell'[articolo 20](#), Tur consentiva la riqualficazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione

²² In realtà alla luce della modifica la riqualficazione del negozio (sia di cessione totalitaria di quote sia di conferimento d'azienda seguito da cessione della partecipazione) non potrà più essere effettuata dall'ufficio preposto alla registrazione dell'atto sulla base dell'interpretazione degli atti, ma potrà essere effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi della disciplina sull'abuso del diritto (con le conseguenti garanzie procedurali a favore del contribuente).

²³ Articolo 11 delle “preleggi”.

²⁴ Consiglio di Stato, n. 3612/2002. Il Consiglio di Stato ha affermato che *“l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermata nella prassi”*.

²⁵ Corte Costituzionale sentenze n. 234/2007 e n. 274/2006.

d'azienda, motivandola alternativamente o cumulativamente secondo le 3 predette tesi (i.e. funzione antielusiva dell'[articolo 20](#), Tur similarità degli effetti economici e schema negoziale tipizzato dal Legislatore). Il dettato della Legge di Bilancio 2018 pertanto deve essere collocato in tale contesto di incertezza e dubbi interpretativi relativamente alla portata dell'articolo 20, Tur, come anche chiaramente evidenziato dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2018²⁶, che - a parere di chi scrive - sembra non lasciare alcun dubbio relativamente alla natura interpretativa della disposizione. Nella Relazione, infatti, emerge chiaramente l'intento del Legislatore di interpretare la norma, in quanto viene espressamente sancito che:

“la modifica è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'articolo 20, Tur ... la norma introdotta è volta dunque a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20, Tur”.

La modifica normativa, limitandosi a chiarire che nell'interpretazione dell'atto sottoposto a registrazione bisogna prescindere da *“elementi extratestuali e dagli atti a esso collegati”* e basarsi sugli elementi desumibili dall'atto presentato, a parere di chi scrive, ha inteso semplicemente chiarire la portata applicativa dell'articolo 20, Tur, optando per una delle possibili interpretazioni che venivano date allo stesso, smentendone altre, senza *“innovare”* il precetto della norma. Il Legislatore sarebbe, pertanto, intervenuto in maniera tale da porre un freno all'attività riqualificatoria dell'ufficio (assecondata da parte della giurisprudenza come già si è detto), riaffermando un principio che parte della giurisprudenza aveva già affermato subito dopo l'entrata in vigore del Tur, ovvero che la *ratio* dell'articolo 20, Tur esige che l'atto sia tassato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti, ancorché non corrispondenti al titolo o alla forma apparente, cosicché la ricerca di tale natura e di tali effetti deve essere condotta attraverso l'interpretazione dei patti negoziali in applicazione delle regole generali di ermeneutica dettati dal codice civile; l'unico limite è costituito dalla circostanza che tale

²⁶ *“La modifica è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'articolo 20, Tur, rubricato “interpretazione degli atti”. Tali incertezze interpretative sono rese evidenti anche dall'esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità che, in alcune sentenze, ha riconosciuto una valenza antielusiva all'articolo 20, Tur, mentre in altri arresti, soprattutto in quelli più recenti, ha ritenuto di dover procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall'articolo 20, Tur; secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell'operazione posta in essere dai contribuenti. La norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20, Tur, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata a una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote). È evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20, Tur, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). In tale sede andrà quindi valutata, anche in materia di imposta di registro, la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando, dunque, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti a esso collegati. Con le modalità previste dall'articolo 10-bis, L. 212/2000, potrà essere, quindi, ad esempio, contestato l'abusivo ricorso a una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d'azienda.”*

interpretazione deve essere effettuata con esclusivo riferimento all'atto da registrare e senza riferimento a elementi estrinseci²⁷.

Pertanto, già nella previgente versione dell'[articolo 20](#), Tur erano posti dei limiti all'attività di riqualificazione dell'ufficio, limiti ravvisabili negli elementi extratestuali degli atti: la prassi e la giurisprudenza negli anni hanno, tuttavia, oltrepassato tali limiti (come argomentato in precedenza). Il fatto che la norma non si autoqualifichi come interpretativa²⁸ e quindi difetti di tale requisito, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione non dovrebbe costituire un elemento ostativo alla portata interpretativa della stessa.

L'Amministrazione finanziaria dal canto suo si è espressa in occasione di Telefisco 2018 chiarendo che la nuova disposizione è applicabile alle attività di liquidazione effettuate dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quindi l'applicabilità della disposizione agli avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data e affermando in tal modo la natura innovativa della stessa. La giurisprudenza, sul punto sembra al momento contraddittoria: mentre infatti la giurisprudenza di legittimità²⁹ si è

²⁷ Cassazione n. 75/1987.

²⁸ In Commissione bilancio della Camera erano stati presentati diversi emendamenti volti ad affermare la natura interpretativa della disposizione, ma per motivi presumibilmente di gettito, nessuno è stato accolto.

²⁹ Cassazione n. 2007/2018. Nella sentenza la Corte ha chiarito che le previsioni della Legge di Stabilità 2018 non sono applicabili alle operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2018 non avendo efficacia retroattiva. Ad avviso della Corte alla norma non si può attribuire natura interpretativa in quanto la nuova norma introduce limiti all'attività di riqualificazione che prima non erano previsti e limita la rilevanza del collegamento negoziale ai casi di applicazione della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis, L. 212/2000. La Cassazione inoltre ha affermato che il collegamento negoziale e la rilevanza degli elementi extratestuali, che di fatto sono stati espunti dall'ambito applicativo dell'articolo 20, D.P.R. 131/1986, sono ora di possibile "recupero" nei giudizi dove si applicherà l'articolo 10-bis, Statuto del contribuente.

Cassazione n. 4407/2018 e n. 4589-4590/2018. Nelle sentenze in oggetto la Cassazione ha negato la portata retroattiva della norma per 2 ordini di motivi: 1. non vi è nella norma alcuna esplicita previsione della portata retroattiva della stessa 2. assenza di adeguati motivi di interesse generale tali da giustificare la retroattività della stessa.

Cassazione ordinanza n. 5748/2018, n. 7637/2018. La Corte nelle ordinanze ha escluso la natura interpretativa della nuova formulazione dell'articolo 20, Tur *"in quanto essa introduce limiti prima non previsti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie"* basando tale conclusione su 3 motivi: 1. la Corte ha ritenuto che la nuova norma non abbia risolto un conflitto tra diverse correnti interpretative in merito all'articolo 20, Tur dato che nella sua più recente giurisprudenza era stata già chiarita la rilevanza del collegamento funzionale tra più atti ai fini della individuazione del fatto imponibile; 2. il dato testuale dell'articolo 1, comma 87, L. 205/2017 che dichiara di apportare talune modificazioni all'articolo 20, Tur palesando pertanto la natura innovativa dello stesso; 3. la modifica introdotta ha determinato una rivisitazione strutturale e antitetica dell'articolo 20, Tur.

Il primo motivo in particolare desta a parere di chi scrive molte perplessità in quanto la Corte sembra aver del tutto trascurato gli orientamenti giurisprudenziali e di dottrina che interpretavano il previgente articolo 20 nel senso della *"irrelevanza del collegamento tra più atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro"* e che pertanto si ponevano in contrasto con la più recente giurisprudenza della Cassazione.

Cassazione ordinanza n. 14999/2018. La Corte ha negato la natura interpretativa della disposizione che ha modificato l'articolo 20, Tur e nella motivazione, dopo aver richiamato l'articolo 11 preleggi (che prevede la generale irretroattività delle norme, salvo una disposizione contraria espressa) e la Corte di Giustizia (Grande Sezione, 6 settembre 2011, C-108/10) in cui ha affermato il principio di tendenziale irretroattività della legge civile, ha affermato che *"la Consulta ha anche più volte affermato che ... non è precluso al Legislatore di emanare norme retroattive (sentenza n. 232/2016; n. 150/2015), che però, oltre a dover espressamente contenere come detto tale previsione di retroattività, deve altresì, al fine di superare indenni il vaglio di costituzionalità, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenuta da adeguati motivi di interesse generale (ex multis, sentenze n. 232/2016, n. 69/2014 e n. 264/2012) ... anche a voler prescindere da un lato come detto dall'assenza di un'espressa menzione della retroattività del nuovo articolo 20 nel corpo della legge e dall'altro da un'indagine circa la ragionevolezza della norma, non si riscontrano quegli "adeguati motivi di interesse generale" richiamati dalla Consulta o quelle "ragioni imperative di interesse generale" citate dalla Corte di Strasburgo elementi ritenuti necessari per sostenere la retroattività della norma, trattandosi anzi di disciplina che, prima facie, non appare certo assecondare gli interessi del Fisco e quindi della collettività in generale"*. Tale motivazione (simile a quella fornita nelle già citate sentenze n. 4407/2018 e n. 4589/2018) risulta criticabile in quanto sembra considerare come motivo di interesse generale esclusivamente l'interesse del fisco ma non quello della certezza del diritto che sembra invece l'interesse perseguito dal Legislatore con la modifica dell'articolo 20, Tur.

espressa a favore della natura innovativa della modifica con conseguente affermazione della natura irretroattiva, la giurisprudenza di merito al momento ha fatto registrare anche sentenze di avviso opposto³⁰.

Altro aspetto da tenere in considerazione, è quello della presunta natura procedimentale del nuovo [articolo 20](#), Tur³¹ (che sembrerebbe confermata anche dalla relazione illustrativa nella parte in cui si afferma che la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro). Infatti, a parere di chi scrive, 2 potrebbero essere le modalità per far valere l'applicazione del "nuovo" articolo 20 su operazioni poste in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ovvero:

- per gli avvisi già emessi prima del 2018 si potrà far leva sulla natura interpretativa della norma;
- per gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2018 (e relativi ai periodi d'imposta precedenti) si potrà far leva sulla natura procedimentale della stessa, con conseguente applicazione del principio del *tempus regit actum*, secondo cui deve essere applicata la normativa vigente al momento di adozione del provvedimento.

³⁰ CTP di Reggio Emilia sentenza n. 4/2/2018. Secondo la stessa *"la relazione governativa sottolinea, ripetutamente e con enfasi, che la norma è tesa a sciogliere dubbi interpretativi e conseguentemente nel momento in cui il Legislatore sceglie una tra le varie, possibili, interpretazioni di una norma, la norma che cristallizza la scelta del Legislatore non può che qualificarsi come norma di natura interpretativa al di là del fatto che, formalmente, non sia qualificata come tale"*. In particolare, secondo la Commissione Tributaria l'obiezione della Cassazione *"secondo cui il Legislatore sarebbe intervenuto modificando la norma, non ha pregio logico, posto che dà per dimostrato, ciò che deve dimostrare è, e cioè che la norma non possa avere natura interpretativa solo perché il Legislatore ha modificato, testualmente, la norma. Altrettanto infondata logicamente, è l'obiezione secondo cui vi sarebbe stata una rivisitazione strutturale della norma rispetto alla sua precedente versione secondo l'interpretazione datane in sede di legittimità: ovvio, posto che il Legislatore ha scelto, con la modifica testuale apportata alla norma, un'interpretazione diffforme da quella prevalente di legittimità"*. La CTP di Reggio Emilia già prima della modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2018 aveva già affermato (sentenza n. 189/2017) che la riqualificazione ai sensi dell'articolo 20, Tur sulla base degli effetti economici dell'atto è in contrasto con la lettura e la storia dell'articolo 20, Tur e pertanto la riqualificazione dell'atto di cessione totalitaria di quote sociali non può essere riqualificata in cessione d'azienda. CTP di Milano sentenza n. 571/2018. La sentenza della CTP riguardava un accertamento di un conferimento d'azienda e successiva cessione totalitaria della partecipazione nella conferitaria, riqualificata ai fini dell'imposta di registro in cessione di azienda (alla luce del nuovo articolo 20, Tur ovviamente tale riqualificazione non sarebbe possibile). La CTP nella sentenza ha di fatto ripercorso la *querelle* legata all'articolo 20, Tur e all'imposta di registro e se la stessa possa essere interpretata come "imposta d'atto" o come "imposta di negozio" e sebbene la giurisprudenza per molto tempo abbia avallato la seconda ipotesi, il Legislatore ha di fatto affermato con la modifica legislativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2018 la natura di "imposta d'atto" della stessa. La CTP pur affermando la presenza di elementi a favore della natura interpretativa della norma (i.e. Relazione illustrativa), ha condiviso la tesi della Cassazione secondo cui la stessa avrebbe natura innovativa e quindi irretroattiva, tuttavia l'interprete non è comunque obbligato a dare alla norma previgente un significato contrastante con la nuova norma, anzi proprio il contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di legittimità autorizza a tener conto della novità legislativa sulla base di una lettura della norma costituzionalmente orientata in direzione della preminenza del principio di ragionevolezza. CTP di Milano sentenza n. 1358/2018. Il caso aveva a oggetto un aumento di capitale mediante conferimento in natura di un ramo d'azienda e successiva cessione delle quote e nella sentenza i giudici hanno infatti evidenziato la natura interpretativa della nuova norma. Nelle motivazioni della stessa infatti è spiegato che *"portata dirimente ai fini della decisione deve attribuirsi alla nuova formulazione dell'articolo 20, Tur introdotta dall'inizio del 2018 allo scopo di definire la portata della previsione normativa. La modifica, ancorché la norma non sia stata poi rubricata dal Legislatore come norma interpretativa, è stata introdotta infatti, per come risulta espressamente dalla relazione accompagnatoria ... proprio per dirimere alcuni dubbi interpretativi in merito alla sua portata applicativa, resi evidenti anche dai contrasti giurisprudenziali in materia ..."*.

³¹ La questione è legata alla nota contrapposizione tra norme sostanziali e norme procedurali. Le prime infatti disciplinano il presupposto del tributo, l'an o il *quantum debeatur* e presuppongono la valutazione di contrapposti interessi per la determinazione del criterio di riparto, le seconde disciplinano obblighi strumentali che determinano situazioni attive e passive configurabili rispettivamente in capo al contribuente, all'ente impositore, ovvero in capo a terzi. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'efficacia nel tempo delle norme procedurali è regolata dal principio del *"tempus regit actum"* secondo cui il nuovo precetto è immediatamente efficace nei procedimenti in corso, senza che quindi assuma rilevanza il momento di formulazione del presupposto.

Ciò ovviamente senza dimenticare che, come argomentato, anche in vigenza della versione precedente dell'[articolo 20](#), Tur la riqualificazione della cessione totalitaria di partecipazioni in cessione d'azienda, a parere di chi scrive non è conforme alla *ratio* dell'articolo 20, Tur e varca i limiti dell'interpretazione dell'atto: limiti che ancorchè non sanciti espressamente dalla precedente versione della norma, erano insiti nella stessa. D'altro canto infatti l'affermazione della giurisprudenza³² secondo cui *“l'interprete non è comunque obbligato a dare alla norma previgente un significato contrastante con la nuova norma, anzi proprio il contrasto che ancora si registra nella giurisprudenza di legittimità autorizza a tener conto della novità legislativa sulla base di una lettura della norma costituzionalmente orientata in direzione della preminenza del principio di ragionevolezza”*, parrebbe assicurare una lettura della precedente versione dell'articolo 20, Tur coerente con quella attuale.

The banner features a green and yellow color scheme with abstract circular patterns on the right. The Euroconference logo is in the top left, and the seminar title is prominently displayed in the center. Dates and locations for four sessions are listed at the bottom, and a call-to-action button is at the bottom center.

Seminario di specializzazione

Euroconference
Centro Studi Forense

Seminario di 2 giornate intere

MODELLO 231: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE

BOLOGNA 04-05 dicembre 2018 **PADOVA** 12-13 dicembre 2018 **ROMA** 28-29 novembre 2018
TREVISO 06-07 novembre 2018

ACCEDI AL SITO

³² CTP di Milano, sentenza n. 571/2018.